



Tenero, 17 giugno 2020

**POTATURA DELLE SIEPI E
CURA DELLE AREE VERDI**

Gentili signore,
Egredi signori,

con l'arrivo della bella stagione il Municipio desidera ricordare alla popolazione, in particolare ai proprietari interessati, di prestare attenzione agli aspetti di sicurezza e di decoro legati alla manutenzione delle siepi e più in generale delle aree verdi.

Per quanto attiene le siepi si ricorda che, dal profilo del diritto pubblico, i proprietari di sedimi confinanti con l'area pubblica (strade comunali, cantonali, sentieri, ecc.), sono tenuti a provvedere alla loro regolare manutenzione e alla **potatura della vegetazione sporgente** in modo da eliminare inconvenienti a pedoni e veicoli e al contempo garantire la visibilità e la sicurezza del traffico. L'altezza delle siepi non deve essere superiore a 1.25 metri per siepi vive (escluse quelle di gelsi) e 2.50 metri per siepi di gelsi (art. 140 LAC).

In presenza di siepi a confine con le strade pubbliche l'aspetto della sicurezza e della visibilità appare preminente rispetto a quello dell'altezza; pertanto, il Municipio si riserva la possibilità di valutare i casi di possibile conflitto con la sicurezza pubblica e definire altezze diverse rispetto a quanto precedentemente indicato. Dal profilo del pubblico decoro segnaliamo inoltre che ogni proprietario è tenuto alla manutenzione delle aree verdi fino al confine con l'area pubblica. In caso di inosservanza, il Municipio potrà provvedere in via sostitutiva ai lavori, con relativa rifatturazione degli stessi.

Di riflesso l'Esecutivo ricorda che la specifica Ordinanza concernente la repressione dei rumori molesti, prevede quanto segue:

Art. 4 - Quiete notturna e pausa pomeridiana

¹È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete e la tranquillità notturne.

²Tale divieto si applica anche all'esecuzione di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le ore 08.00, tra le ore 12.00 e le ore 13.30, come pure al sabato prima delle ore 09.00 e dopo le ore 18.00.

Art. 6 - Lavori agricoli e di giardinaggio

Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci. La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00, e il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00. Il Municipio può accordare deroghe nel caso di attività agricola svolta a titolo principale.

Ringraziandovi per la collaborazione, con cordiali saluti.